



(1)

1869. 3. ottobre  
L. 2765  
26.109

Contratto di compra e vendita  
fra le Finanze dello Stato venditrici, ed il Muni-  
cipio di Acqui compratore dello Stabilimento  
civile Balneario presso della città di Acqui, per il  
prezzo di Lire italiane Trecentodiecimila.

Protocollo 4/  
N° 1

L' Anno del nostro Signor Gesù Cristo Milleottocento-  
settantotto, indizione romana undecima e questo di  
trentuno (31) del mese di Dicembre sotto il Pontifi-  
cato di Sua Santità Pio Nonno e regnando S. M. Vito-  
rio Emanuele II per Gravia di Dio, e per volontà  
della Nazione Re d' Italia

Primo foglio  
D. S. Antonio  
Spina Rossa

Attesochè proprietario il Reale Governo dei tre Stabili-  
menti Balneari situati presso la città di Acqui  
sulla destra del Fiume Bormida, che uno per uso  
militare, l'altro per gli Indigenti, ed il terzo per uso  
civile, in seguito della domanda avanzata dal Muni-  
cipio di detta città, scendesse nella determinazione  
di vendere quest'ultimo Stabilimento, cioè lo Sta-  
bilimento Civile Balneario al Municipio mede-  
simo per il prezzo di Lire italiane Trecento-  
diecimila



S. 169

Attesochè in questo diramamento, fra le Finanze dello  
Stato rappresentate dal Direttore Generale delle Finanze



e del Demanio, allora Signor Commendatore, Avvocato Gaf-  
 pare Finali, ed il Municipio di Acqui rappresentato dal Sig.  
 Avvocato Cas. Gaetano Cavalleri in virtù di mandato  
 conferitogli con atto autentico del ventisei Aprile Mil-  
 leottocento sepantasette rogato Monti, ed in coerenza della  
 Deliberazione del Consiglio Comunale del detto Municipio  
 del quattordici febbrajo 18 sepantasette sopra concertate e  
 stabilite le condizioni della vendita e rispettivo compra con  
 il Capitolato firmato in doppio originale il di otto Maggio Mil-  
 leottocento sepantasette dai predetti Signori Finali, e  
 Cavalleri, del seguente tenore =

" Convenzione tra le Finanze dello Stato, ed il Muni-  
 " cipio di Acqui per la cessione da quello a questo dello  
 " Stabilimento Civile Balneario presso detta città.

" Tra le Finanze dello Stato rappresentate dal Direttore  
 " Generale delle Tasse e del Demanio Sig.<sup>mo</sup> Commendatore  
 " Avvocato Gappare Finali, ed il Municipio di Acqui, per  
 " cui agisce il Sig. Cas. Avvocato Gaetano Cavalleri in  
 " virtù di mandato conferitogli con atto ventisei Apr.  
 " le Milleottocento sepantasette ricevuto Monti, si sono  
 " intesi e convenuti i seguenti capi di convenzione —  
 " = Articolo 1.<sup>mo</sup>

" Al Governo cede ed aliena in pieno proprietà del Municipio  
 " predetto





3

1° Il vasto Fabbricato termale civile presso acque  
definito coi N. 1 a 12 inclusivamente nel tipo planime-  
trico in data quattro agosto 1857 antea  
titolo Gianone, e composto: 1°. Di quattro maniche  
in vecchia costruzione racchiudenti un cortile  
quadrato; - 2°. Di due altre attigue maniche pro-  
genti, di costruzione modenese con frangiposto giardino  
verso ovest, il tutto contenente al pian terreno nu-  
mero settantadue gabinetti per le operazioni termali  
colle tenozze di marmo; varie camere per usi domestici secondo foglio  
e di convegno, una cappella con piccola sagrestia; nu-  
mero quarantotto camere al primo piano per alloggi con spizze d'acqua  
corritoi, e numero venti soffitte sopra le due maniche progenti;  
2°. un' altro fabbricato recente al sud del predetto, e  
con esso comunicante, distinto nel tipo coi numeri tre-  
dici a diciannove inclus, contenente i locali ad uso di  
cucina, forno, fornello in ferro fuso, ghiacciaja conti-  
gua, magazzini e stiva da bucato, quindici camere cubi-  
colari al primo, e vasto stenditojo al secondo piano —  
3° Altro vecchio Edifizio recentemente ridotto  
a succursale del Civile designato coi numeri venti  
al venticinque del tipo, composto di varie camere cubi-  
colari al primo piano con soffitte superiori, vari  
membri al pian terreno con cantina, rimessa, fucina,  
riso, tettoja, penite e locali rustici destinati al giar-





" diuere, ed alle persone di basso servizio. \_\_\_\_\_

" 4<sup>a</sup> Abbondanti sorgenti di acque termali calde,  
" dette della Grande Vasca, coll'uso però in comune a fa  
" voro degli Stabilimenti governativi per i militari e  
" per gl' indigenti. \_\_\_\_\_

" Altra sorgente di più elevata temperatura, detta  
" della Rotonda, anche ad uso comune ristretto al solo  
" Stabilimento Militare per le Doccie. \_\_\_\_\_

" Altra tepida detta del Fontanino in uso permi-  
" scuo come quella della Rotonda. \_\_\_\_\_

" E finalmente cinque Serbatoj dei Fanghi per  
" parati, oltre a quello per i Fanghi usati. \_\_\_\_\_

" Tanto le sorgenti quanto i serbatoj sopra de-  
" scritti trovansi nel recinto situato all'Est dell'antico  
" Fabbricato, e nelle precise località segnate nel Tipo coi  
" numeri ventisei a trentaquattro incluso. \_\_\_\_\_

f. I diritti come furono per lo papato ammes-  
" si circa l'uso d'una parte della sorgente iodio-sol-  
" furea-fredda cop. detta del Marvanasco, indicata nel  
" tipo col Numero trentacinque, e destinata a temperare  
" i bagni nel solo Stabilimento Civile con opportuni  
" condotti ed intubamenti, unitamente all'edifizio di  
" ricovero ivi situato, numero trentasei del Tipo con pia-  
" zale, viale d'acceso e ponticello sul ritano del Ma-  
" vanasco descritti ai Numeri 27-28 e 29 del Tipo. \_\_\_\_\_





5

" 6° Due distinte sorgenti d'acqua potabile  
 " semplici dette di Sufito e di Prasetti, coi relativi  
 " casotti d'allacciatura, depositi, condotti ed intubamenti,  
 " di cui la prima situata a fianco della Strada di Sufito,  
 " e la seconda a sponda destra del Marzano, a sinistra  
 " del Sultano dello Stregone, con annesso terreno,  
 " notato nel tipo coi numeri 40 e 41, coll'uso però in comune  
 " collo Stabilimento degl'Indigenti, come si dirà più avanti.

Tengo foglio

" 7° Le suppellettili ed arredi sacri costituenti la dotazione della Cappella accennata all'articolo 1 -

D. G. S. Antonio  
G. S. R. S. S. S.

" 8° E per ultimo tutti i terreni esistenti in un sol corpo attorno ai tre Stabilimenti, variamente coltivati, e le alluvioni a sponda destra della Bormida, con tutti i cortili, sedimi, giardini, ajuole, viali, e piazzali indicati nel tipo suddetto con tinta verde, e che si estendono al nord fino alla Bormida. - Il tutto però cedesi a corpo e non a misura.



- Articolo 2 -

" Sono esclusi dalla cessione, e riservati in proprietà del Governo

" 1° Il grande piazzale semicircolare col viale esistente avanti lo Stabilimento degl'Indigenti indicati nel tipo con la lettera A.

" 2° I viali di circonvallazione colle attinenti



" scarpe, lettera B

---

" 3° Il piccolo campo al nord dello stesso Stabi-  
" limento, lettera C

---

" 4° Il gran viale e stradone colle sue scarpe, che  
" dal ponte del Pavanago mette al piazzale sovra-

" detto, lettera D

---

" Sarà facoltativo all'acquistore di sostituirla in  
" altra prossima località altra strada di uguale ampiezza e  
" comodità tutt'volta che per ragione di ampliamento di al-  
" cuna degli Stabilimenti l'esistenza di essa non sia più con-  
" ciliabile colle nuove costruzioni

---

" 5° Il tratto che da detto Stradone al punto segnato  
" E nel tipo si diparte ed accenna allo Stabilimento Mi-  
" litare, tratto su cui hanno anche dritto di passaggio  
" i successori Mordiglia, nonché i proprietarj dei beni  
" adiacenti

---

" 6° Il terreno esistente tra il muro di cinta  
" al nord dello Stabilimento militare, ed il Viale di  
" circonvallazione sul lato sud dello Stabilimento  
" degl' Indigenti, lettera F

---

" 7° Il Casotto segnato G esistente sotto lo  
" Stradone principale avanti accennato, che conduce  
" allo Stabilimento degl' Indigenti, ed inferiente al de-  
" posito dei fanghi ad uso di questo

---

" 8° Lo Stradino H che dallo Stabilimento Degli





7

" Indigenti mette al Casotto medesimo. \_\_\_\_\_

" 9° L'appendice di fabbrica annessa alla Cappella  
" verso l'Est, designata nel Tipo con la lettera - M -  
" donde i Balneanti dello Stabilimento Militare us-  
" sistono ai divini uffici per mezzo dell'apertura di un  
" arcone dietro l'Altare nel muro che si dichiara comune. -

= Articolo 3 =

" E' parimente riservato al Governo in perpetuo il diritto  
" d'uso gratuito. \_\_\_\_\_

Quarto foglio  
Dott. Sig. Antonio  
Luigi Noto

" 1° Dell'acqua termale della Fontana del Navangio  
" potabile sul sito, come si è fin qui praticato a favore  
" dello Stabilimento Militare e degli indigenti; \_\_\_\_\_

" 2° Della servitù di transito delle persone a piedi  
" sui viali che fan capo alla fontana stessa. \_\_\_\_\_

" 3° Di due Camere al piano Terreno dello Stabi-  
" limento Civile distinte nel tipo colle lettere I-L-, e  
" destinate al servizio delle Voci per lo Stabilimento  
" Militare. \_\_\_\_\_



" 4° Dell'acqua che scaturisce dalla Fontana Tejada,  
" detta del Fontanino ad uso dello Stabilimento Militare  
" nella quantità risultante dall'attuale ripartizione, al-  
" lo primo vaschetta della sorgente stessa contro il muro  
" di merrodi del recinto delle sorgenti. \_\_\_\_\_

" 5° Dell'acqua termale calda della Protonda  
" al beneficio dello stesso Stabilimento, in quella medesima



" quantità e proporzione di cui gode attualmente —  
 " 6. Di due botteghe al piano terreno verso il piazzale  
 " dello Stabilimento civile nel fabbricato succursale di epse  
 " destinate una allo spaccio dei generi di prima, e l'altra  
 " all'impianto di una Farmacia in servizio dello Stabi-  
 " limento degl' Indigenti —

" 7. Della terza parte dell'acqua potabile che sgor-  
 " ga dalle Fontane di Sulpito e di Stafetti median-  
 " te ripartizione per ciascuna di esse da stabilirsi in  
 " condizioni identiche, ed in modo sicuro nei rispettivi  
 " casotti partitori, di ciascuno dei quali terrà una dop-  
 " pia chiave il Direttore dello Stabilimento degl' Indigenti —

= Articolo 11 =

" Occorrendo riparazioni alla condotta di queste fontane,  
 " la spesa relativa sarà sopportata dal Municipio di  
 " Aegui, ed il Governo vi concorrerà in proporzione del-  
 " l'acqua a lui repartita, limitatamente però al solo tratto  
 " che corre dai casotti di allacciatura fino a quelli  
 " ripartitori predetti. — Nell'esecuzione di tali  
 " riparazioni si dovrà scegliere il periodo di stagione  
 " in cui non esistono raccolte pendenti nelle proprietà  
 " private attraversate dai tubi conduttori delle acque, e  
 " prevenivene ad ogni buon fine i possessori di esse, ri-  
 " componendo in ogni caso le terre proprie. — Nei casi  
 " poi d'urgenza si dovranno prendere con questi ultimi





9

" i necessari concerti per quei compensi che ad estimo  
" di periti faranno giudicati equi e riparativi. —  
" Per questi condotti d'acqua a favore dello Stabi-  
" limento degl' Indigenti, sarà in facoltà del Governo  
" di attraversare sotterraneamente a sue spese con tubi  
" i piazzali davanti la Fonte dello Stabilimento civi-  
" le fino all'incontro del tubo sotto la finestra del  
" Caffè che attualmente porta l'acqua allo stesso Stabi-  
" limento degl' Indigenti, e di servirsi del medesimo  
" tubo attuale per compiere la condotta. —

Quinto foglio

Loq. Sig. Antonio

Luigi Abate

= Articolo 5 =

" Nonostante la servitù cui la Cappella dello Stabilimento  
" civile deve soggiacere per effetto dell'articolo 2.° nov.  
" dello presente Conversione, le spese di qualsivoglia na-  
" turas occorrenti per l'esercizio religioso saranno a carico  
" esclusivo del Municipio acquirente, al quale s'intende pure  
" adossata ogni e qualunque spesa relativa alla conversione  
" in buono stato delle due Camere e delle due botteghe come  
" sono riservate in uso al Governo, cui non incomberà  
" riguardo alle medesime altro obbligo tranne quello delle  
" riparazioni locative in senso della legge comune. —

= Articolo 6 =

" Lo Stabilimento degl' Indigenti avrà diritto di estrarre  
" gratuitamente alla metà di Aprile d'ogni anno dalla  
" grande Vaso delle sorgenti termali dello Stabilimento





" civile il fango in quelle quantità che il Medico al fer-  
" vizio degl' Indigenti reputerà necessario e bastante  
" per tutte le operazioni occorrenti nel corso della Sta-  
" gione Balnearia

= Articolo 7 =

" Lo Stabilimento militare e quello degl' Indigenti  
" avranno facoltà di praticare senz'obbligo veruno di  
" compenso, gli scavi necessari per la estrazione dei fanghi  
" in quei terreni e siti cadenti in cessione, che la espe-  
" rienza e la esplorazione dimostreranno meglio adatti  
" e convenienti, esclusi però i siti dei viali, piazzali,  
" giardini ed ajuole; e le relative spese faranno sop-  
" portate dal Governo insieme all'obbligo della ripristi-  
" nazione del suolo. — Sarà nello stesso modo facol-  
" tativo ai detti due Stabilimenti di praticare sui  
" terreni compresi nella vendita tutti quei nuovi  
" menti di terra, che faranno indispensabili per le  
" riparazioni dei Tubi e dei condotti sotterranei del-  
" le acque semplici e termali

= Articolo 8 =

" Ambi gli Stabilimenti governativi avranno per il  
" loro esercizio termale diritto alla erogazione in loro  
" favore dell'acqua calda della grande Sapa princi-  
" pale detta il Lago delle Sorgenti in quel quantitativo  
" e proporzione che risulterà conforme ai loro bisogni





11

„ conciliabilmente con quelli dello Stabilimento civile  
„ e col volume d'acqua che si avrà disponibile in  
„ massa

---

„ A fine però che lo stato attuale di cose sia  
„ esattamente accertato, e stabilmente definita, si conviene  
„ che nel termine di due mesi dall'approvazione di que-  
„ sta Convenzione, si dovrà a spese comuni delle Parti  
„ provvedere a che vengano viemmeglio aspicuate in modo  
„ costante e permanente le parziali dotazioni di acqua  
„ degli Stabilimenti ad uso dei militari e degl'indigenti;  
„ e ciò in base ed in conformità delle norme che verranno  
„ in concorso del Municipio suggerite da uno o più Inge-  
„ gneri idraulici a scelta del Governo, per modo che nel  
„ riparto definitivo delle acque gli anzidetti Stabilimenti  
„ abbiano piuttosto a sentire miglioramento che danno.  
„ Di questa operazione farà quindi effetto processo verbale,  
„ che farà sottoscritto dai delegati del Governo, e del Mu-  
„ nicipio, acciuchè formi stato e diritto fra le Parti  
„ nelle future contingenze.

---

Sette foglio  
Ed. P. S. Ant. B.  
L. P. S. Ant. B.  
5



„ Si ritiene intanto, salva la ulteriore e più esatta  
„ ricognizione domandata come sopra ai periti del Go-  
„ verno, che l'acqua disponibile a mezzo della gran vasca  
„ sia di litri cinquecento settantaseimila in ventiquattro  
„ ore, e data questa quantità di acqua, il riparto di essa  
„ s'intenderà determinato e contenuto secondo le proporzioni









13

" militare avrà diritto di occupare per questo solo scopo  
" e senza compenso veruno al Municipio tutta o parte  
" della piazza segnata in tipo con le lettere N-O-P-Q-,  
" la quale così ritornerà in piena proprietà delle Finanze -  
" L'identica riserva si stabilisce per la piazza se-  
" gnata in Tipo con le lettere P-O-A<sup>2</sup>A<sup>3</sup>A<sup>4</sup>, la quale  
" farà pure dal Municipio ceduta senza verun  
" compenso, ogniquale volta il Governo e la Provincia,  
" o qualsivoglia filantropica associazione intendessero occu-  
" parla per l'ampliamento dello Stabilimento degl'Indigeni  
" ti, obbligandosi il Municipio in tal caso a permettere senza  
" compenso alcuno anche l'aprimiento di un nuovo viale  
" nella direzione A<sup>2</sup>-A<sup>3</sup> di larghezza e scarpe eguali  
" al viale D-D-

Ultimo foglio  
F. G. G. G. G.  
F. G. G. G. G.  
G.

### Articolo II.

" All'evenienza di questi casi il Comune d'acqua  
" dovrà inoltre, occorrendo, porre gratuitamente a libera,  
" comoda e costante disposizione degli Stabilimenti sud-  
" detti condotta e perpetuamente mantenuta a totale  
" spesa dell'erario municipale quella quantità d'acqua  
" termale bollente che sarà riconosciuta necessario al  
" buon servizio degli ampliati Stabilimenti, pigliando  
" per norma la competenza che risulterà determinata  
" in conformità dell'articolo 8, la quale dovrà essere  
" accresciuta in proporzione del maggior numero di





" balneanti di cui faranno capaci i nuovi locali, con  
" dichiarazione però che questo maggior numero non po-  
" trà mai estendersi oltre al doppio di quello che possono  
" regolarmente contenere gli attuali Stabilimenti. —

= Articolo 12 =

" Sempre quando il Governo nel termine di  
" un quinquennio si disponga ad ampliare lo  
" Stabilimento balneo-militare in modo da ren-  
" derlo effettivamente capace di un maggiore  
" numero di balneanti, il Municipio si obbliga  
" a concorrere per un terzo nella relativa spesa  
" purchè tale concorso non ecceda la somma di  
" Lire 40,000.

= Articolo 13 =

" Allo scopo di conservare ed accrescere per  
" quanto possibile l'amenità del sito nell'interesse  
" di tutti gli Stabilimenti è rigorosamente vie-  
" tato al Municipio d'introdurre nei terreni ca-  
" denti in cessione qualsiasi genere di coltura, che  
" pregiudicar possa in qualunque modo la circo-  
" stazione e la salubrità dell'aria. —

= Articolo 14 =

" Per evitare il pericolo di mancanza di Fan-  
" ghi termali, ne è assolutamente proibita l'ef-  
" portazione, dovendo essi impiegarsi esclusivo-





" mente nelle operazioni che seguono negli Stati-  
 " limenti. Sarà però facoltativo al Municipio di  
 " trasportarne, in caso di bisogno, qualche quantità  
 " nella città di Aequi, purchè però venga dopo  
 " il fattone uso, restituita nei serbatoj a tal' uopo  
 " esistenti presso lo Stabilimento Civile ———

Articolo 15 =

" Non potrà il Municipio aumentare il  
 " prezzo delle operazioni termali risultante dalle  
 " tariffe in vigore senza preventiva approvazione della  
 " Deputazione Provinciale. ———

Ottavo foglio  
 D. G. M. Antonis  
 Scipio M. B. ar.

Articolo 16 =

" Paperanno a carico del Comune tutti  
 " gli oneri diretti ed indiretti e di qualsivoglia  
 " natura che gravano e gravar potessero il Go-  
 " verno nella sua qualità di proprietario dello  
 " Stabilimento Civile e delle sue attinenze; e per  
 " contro il Comune stesso s'intenderà investito  
 " di tutte indistintamente le ragioni spettanti  
 " al Governo sulla cosa venduta, non esclusi i diritti  
 " ed oneri che ad eccezione dei Canoni d' Affitto popo-  
 " no derivano dallo scaduto contratto di locazione  
 " in data 17 aprile 1875. ———

Articolo 17 =

" Questa vendita è intesa mediante il cor-





" rispettivo di Lire Trecentodiecimila, in conto delle quali  
 " il Municipio d' Aequi colla quitanza alla presente  
 " annessa, giustifica di aver già pagate lire Ottanta,  
 " quattromila addì 14 Ottobre 1867 nella Tesoreria  
 " Provinciale di Alessandria. La rimanente somma  
 " dovrà essere versata nelle Casse dello Stato alla fine dell  
 " Anno in cui la presente finitura sarà approvata colla  
 " corrispondenza degli interessi dal primo Gennaio dell' an  
 " no medesimo alla ragione del cinque per cento de  
 " otto il montare degli interessi correnti dalla data della  
 " quitanza predetta al primo Gennaio qui sopra indicato -  
 " = Articolo 18 =

" La presente Convenzione avrà effetto al primo  
 " gennaio 1867, sarà però obbligatoria per il Governo  
 " quando sia stata approvata per legge, e ridotta in  
 " pubblico Istrumento a spese della parte acquirente  
 " E però fin d' ora convenuto che frattanto il Com  
 " ne d' Aequi continuerà nel godimento dello Stabilimento  
 " termale e delle sue dipendenze in qualità di affittuario,  
 " qualità che avverandosi il ritardo, ovvero il difetto di  
 " approvazione, potrà e dovrà far valere per tutti gli  
 " Anni 1867 e 1868 sottoponendosi eventualmente  
 " di corrispondere al Governo il canone annuo  
 " di Lire ventiseimila (L 26000) ed accettando  
 " inoltre le altre condizioni riferite nel Capito =





" lato annesso al Contratto di locazione scaduta coll'  
" Anno 1865

" Fatto in doppio originale a Firenze il giorno  
" 8 Maggio Milleottocento sessantasette

" Gaspere Finati

" Gaetano Cavalleri

Attestochè in obbedienza alle Leggi e Regolamenti ve-  
glicanti, presentata la sopra trasfitta Convenzione di  
vendita e rispettiva compra al Parlamento Italiano,  
fosse nell'interesse dello Stato debitamente approvata  
con Legge del sette Luglio del corrente anno 18 sessantotto  
Numero 4477 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno  
del ventuno Luglio detto Numero 197 del seguente tenore

Norma ed ultimo foglio  
54 Big. Amby  
Luisi Robar  
P

= ivi = Articolo 1°

" È approvata la Convenzione stipulata nel  
" di otto Maggio Milleottocento sessantasette fra le Finanze  
" dello Stato, ed il Municipio d'Arequi per la vendita  
" dello Stabilimento Balneare ad uso civile presso quello  
" Città, salvo le seguenti aggiunte e modificazioni

= Articolo 2° =

" Oltre l'ipoteca legale competente allo Stato, in  
" conformità del Codice Civile, sarà pattuita col Muni-  
" cipio d'Arequi sui Beni alienati una ipoteca per  
" Lire Centomila a garanzia dell'esercizio degli ob-  
" blighi tutti dipendenti dalla predetta Convenzione





## Articolo 3°

« La vendita avrà effetto dal primo Gennaio Mille  
 « ottocento seppantotto, ed in questo senso sarà modificato l'  
 « articolo 18 della Convenzione sopra.

Attefchè in seguito della detta approvazione, ed in  
 esecuzione degli ordini emanati dal Ministero delle  
 Finanze con suo Dispaccio del ventisette Ottobre pro-  
 prio passato Numero 98414-19826 Divisione 2.  
 Numero d'Ordine 51, il Signor Cavaliere Francesco  
 Fiorito primo Segretario dell'Amministrazione Com-  
 partimentale del Demanio e delle Tasse sugli affari  
 in Alessandria a nome e nell'interesse del Demanio  
 Nazionale, nel ventuno Novembre 18 seppantotto, dette,  
 rimise e consegnò al Municipio d'Aegui, e per esso  
 accettante e ricevente il di lui Sindaco Signor Ca-  
 valiere Giovanni Furno tutto ciò e quanto si  
 d'immobili che di mobili risultava formar parte  
 della vendita come sopra concordata con la sopra  
 trascritta approvata Convenzione dell'otto Maggio  
 Milleottocento seppantasette, escluso ben' inteso tutto  
 ciò e quanto è riservato con la Convenzione mede-  
 sima a favore ed in proprietà del Reale Governo —  
 Attefchè successivamente in coerenza di quanto è  
 dichiarato all'articolo 8 della sopra trascritta  
 Convenzione, venne nominata una Commissione